

**DIPARTIMENTO DEI PROCESSI DI GOVERNO DELLE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E ICT
U.O.C. GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it

Email: uocpersonale@ausl.latina.it

A tutti i dipendenti

E, p.c. Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori UU.OO.CC.
Ai Direttori UOSD

Oggetto: Congedo parentale: novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 219) interviene in materia di tutela della genitorialità, modificando la disciplina del congedo parentale prevista dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), con particolare riferimento all'estensione del periodo di fruizione.

1. Estensione del limite temporale di fruizione

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale è fruibile, in modalità continuativa o frazionata, per l'intera giornata lavorativa o per metà della stessa, fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza 12 anni).

La modifica dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 riguarda tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

In caso di:

- adozione nazionale o internazionale;
- affidamento;

il diritto è riconosciuto fino al compimento del **14° anno dall'ingresso del minore in famiglia**.

2. Estensione al prolungamento del congedo parentale

La medesima estensione anagrafica si applica anche al prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.Lgs. 151/2001, riconosciuto nei casi di **minori con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992**.

Il prolungamento:

- è fruibile in modalità continuativa o frazionata;
- ha una durata complessiva non superiore a **tre anni per ciascun minore**.

3. Limiti complessivi di fruizione

Restano invariati i limiti massimi complessivi:

- **10 mesi complessivi** per la coppia genitoriale;
- elevabili a **11 mesi**, qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi (anche non continuativi).

5. Periodi oltre il nono mese

Per i periodi ulteriori rispetto ai primi nove mesi indennizzabili (fino al limite massimo di 10 o 11 mesi):

- l'indennità pari al **30% della retribuzione** è riconosciuta solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a **2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS**;
- in caso di superamento di tale soglia, il congedo resta comunque fruibile, ma **senza corresponsione di indennità**.

Si allega schema riepilogativo e modulistica aggiornata.

La richiesta di congedo parentale deve essere presentata con un preavviso minimo di 5 giorni, utilizzando l'apposita modulistica aziendale, debitamente compilata. La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in un unico file in formato PDF (non saranno accettati file in formato JPEG o altri formati immagine), salvo casi urgenti e imprevedibili adeguatamente motivati. L'invio dovrà avvenire unicamente tramite l'indirizzo PEC. amministrazione@pec.ausl.latina.it.

Distinti saluti.

**Il Direttore della UOC
Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Dr. Giovanni Bernardi**

**Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Simona Bianchini**

Congedo parentale – Schema riepilogativo (dal 01/01/2026)

1. DIRITTO ALLA FRUIZIONE

Elemento	Regola
Limite di età	Fino a 14 anni del figlio (o 14 anni dall'ingresso in famiglia)
Durata massima coppia	10 mesi complessivi
Estensione a 11 mesi	Se il padre utilizza almeno 3 mesi
Genitore unico	Fino a 11 mesi
Prolungamento (disabilità grave)	Fino a 3 anni complessivi entro i 14 anni
Frazionamento	Fruizione continuativa o frazionata

2. DIRITTO ALL'INDENNITÀ (RETRIBUZIONE)

2.1 Regola generale

- Massimo **9 mesi** indennizzabili
- I restanti mesi (10°-11°) → indennità **condizionata al reddito**

2.2 Percentuali di indennità (in base all'età del figlio)

Periodo di congedo	Età del figlio	Indennità
Primi 30 giorni	Fino a 14 anni	100% retribuzione (*)
1 o 2 mesi (Leggi 2024-2025)	Entro 6 anni	80%
	Tra 6 e 14 anni	30%
Ulteriori mesi (fino a 9 mesi totali)	Fino a 14 anni	30%

2.3 Periodi oltre il 9° mese

Periodo	Condizione reddito	Indennità
10° e 11° mese	Reddito < 2,5× minimo INPS	30%
	Reddito ≥ 2,5× minimo INPS	0% (non retribuito)

2.4 Regime dell'80% (ATTENZIONE)

Condizione	Regola
Fine congedo obbligatorio entro 31/12/2023	✗ NON spettano mesi all'80%
Fine congedo obbligatorio entro 31/12/2024	✓ 1 mese all'80%
Fine congedo obbligatorio dal 01/01/2025	✓ 2 mesi all'80%
Utilizzo mesi all'80%	Solo entro 6 anni del figlio